

Bianchi

Settore Vigilanza  
Servizio Polizia Amministrativa

Prot. 07029 /PA/cg

09 FEB. 2000

Ord. N. 034

**NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI**

**IL SINDACO**

Ritenuto che il maltrattamento degli animali sia contrario al comune senso di rispetto verso gli animali e i loro diritti;

Considerata la necessità di richiamare l'attenzione dei cittadini sui valori educativi del rispetto per l'ambiente e per gli animali;

Ritenuta quindi opportuna l'adozione di misure dirette alla salvaguardia e alla tutela delle specie animali;

Visto l'art. 727 del Codice Penale così come modificato con Legge n. 473/1993;

Visto l'art. 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla tutela degli animali e del patrimonio zootecnico;

Visto l'art. 153 del TULCP del 1915 e l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 883 relativamente ai problemi connessi alla sicurezza e all'igiene del territorio comunale;

Visto l'art. 5, comma V, della legge 14.08.1991 n. 281;

Vista la legge 07.02.1992 n. 150;

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 100 del 07.03.1988;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 235 del 20.12.1997;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA A CHIUNQUE SUL TERRITORIO:

- 1) E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali vivi come premi nei giochi, nelle fiere o quant'altro;

AMMINISTRATIVA

- 2) E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e i concorsi di bellezza e di capacità di apprendimento degli animali domestici, purché siano tenuti in condizioni dignitose con l'esclusione dell'uso di gabbie o altri simili strumenti;
- 3) E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali all'interno di zoo ambulanti qualora l'impiego risulti lesivo della dignità dell'animale e in contrasto con i provvedimenti autorizzativi;
- 4) E' fatto divieto assoluto di abbandonare animali sul territorio del Comune;
- 5) E' fatto divieto assoluto di mettere in atto catture di animali randagi, ad eccezione di quelle effettuate dagli organi competenti per misure zoo-profilattiche;
- 6) E' fatto divieto assoluto di detenere animali in condizioni restrittive in spazi angusti o senza l'acqua e il cibo necessari, ad eccezione degli animali da allevamento per i quali valgono le vigenti disposizioni in materia;
- 7) E' fatto divieto assoluto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato da terra e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano ripararsi dalle intemperie;
- 8) Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 5, Legge 14.08.1991 n. 281;

L'utilizzo di animali in parziale deroga alle presenti disposizioni è consentito ai circhi e comunque solo per spettacoli circensi.

Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, i Vigili Urbani, gli agenti della Forza Pubblica e le guardie zoofile sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

### INVITA

I cittadini a segnalare i casi di mancato rispetto della presente ordinanza.



IL SINDACO

Gigi Perego

Seregno,